

DELIBERA N. 119/22/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RADIO
TELE SONDRIO NEWS S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE “TELE SONDRIO NEWS”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 5-TER, COMMI 1, 2 E 3
DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICITÀ RADIOTELEVISIVA E
TELEVENDITE, DI CUI ALL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N.**

538/01/CSP

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 01/22 -
PROC. 19/22/MRM-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 luglio 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20, “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Lombardia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia - cont. n. 01/2022, giusta relazione conclusiva alla sessione di monitoraggio dei programmi

trasmessi dall' emittente locale “*Tele Sondrio News TSN*” dal 14 al 20 febbraio 2022, è stata contestata, in data 31 marzo 2022, e notificata in pari data alla società Radio Tele Sondrio News S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Tele Sondrio News*”, la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto sul predetto servizio di media audiovisivo, nei giorni 14 e 16 febbraio 2022, dalle ore 22.00 alle ore 23.00 sono andate in onda in fascia oraria non consentita, televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, caratterizzate dalla presenza, in sovrimpressione, sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899, nel corso delle quali i telespettatori sono stati invitati ad utilizzare le suddette numerazioni telefoniche per ricevere i pronostici concernenti il gioco del lotto, nonché amuleti “personalizzati”. Nei suddetti programmi televisivi, inoltre, si ravvisano episodi di sfruttamento della credulità, rivolti ad ingannare, specificamente, gli utenti psicologicamente più vulnerabili.

In particolare, è stato ravvisato quanto segue:

nei giorni e negli orari predetti è stata riscontrata la messa in onda della trasmissione “*Astrologia, cartomanzia & numerologia*”. La trasmissione, condotta da “*Helenio*”, qualificato come “*il nostro esperto*”, si presenta come un programma che offre servizi di cartomanzia, astrologia e pronostici (durante tutta la trasmissione compare la scritta “*Messaggio promozionale – v.m. 18 anni*”) in diverse modalità che sono illustrate all’inizio del programma medesimo:

i) nel corso della trasmissione è possibile chiamare in diretta Helenio al numero in sovraimpressione per ottenere gratuitamente il servizio di cartomanzia, “*fare domande su lavoro salute e fortuna*” e “*chiedere i numeri da giocare*”;

ii) è poi presente l’indicazione di un sito *internet* (www.helenio.it) che Helenio invita a visitare, anche al fine di acquistare amuleti “personalizzati” da lui preparati; i telespettatori vengono anche informati della possibilità di iscriversi al “canale Helenio” su *Youtube* e su *Facebook*;

iii) nel corso del programma Helenio invita i telespettatori a chiamare un numero telefonico (cellulare), costantemente in sovraimpressione, allo scopo di ottenere un “*servizio professionale di cartomanzia*”, e fissare un appuntamento presso i suoi uffici di Sondrio e di Cesano Maderno;

iv) viene infine illustrata la possibilità di avere il servizio di cartomanzia al telefono utilizzando per il pagamento il servizio *postepay* oppure utilizzando un numero a pagamento (899) sempre presente in sovraimpressione.

2. Deduzioni della società

A seguito della ricezione dell’atto di contestazione n. 01/2022, la società Radio Tele Sondrio News S.r.l. ha prodotto, in data 22 aprile 2022, memorie difensive (prot. n. 0000520) in cui ha eccepito, sostanzialmente, quanto segue: “*La trasmissione dal titolo Astrologia, cartomanzia & numerologia veniva realizzata in uno studio televisivo localizzato nell’ufficio privato del mago Helenio, con l’assistenza di un tecnico alle sue dipendenze e non nella sede dell’emittente. [...] Nelle intenzioni dell’emittente non erano previste vendite, tantomeno di talismani (in sovrimpressione appare la scritta:*

“messaggio promozionale”), [...] né era previsto che la scritta riportante il numero 899... o riferimenti a carte Postepay rimanessero in sovrappressione. [...]. Da ultimo, l’emittente, non appena ricevuta la contestazione da parte del Corecom, ha immediatamente sospeso la trasmissione in questione”.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il CO.RE.COM. Lombardia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0169046 del 26 maggio 2022, ha trasmesso gli atti all’Autorità, proponendo un provvedimento di ordinanza-ingiunzione a carico della società Radio Tele Sondrio News S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Tele Sondrio News” per essere incorsa nella violazione contestatale.

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e della visione delle registrazioni, ritiene di accogliere la proposta del Comitato e di procedere alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera AGCOM n. 538/01/CSP, ritenendo non meritevoli di accoglimento le argomentazioni prospettate dalla Società *de qua* per i seguenti motivi:

I messaggi pubblicitari in questione, ancorché appaia sullo schermo la dicitura “messaggio promozionale” possono, indubbiamente, annoverarsi come “televendite” di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, con cui vengono pubblicizzati e venduti al pubblico “amuleti”, o “pronostici” per la vincita al gioco del lotto. Nelle comunicazioni trasmesse, infatti, sono presenti tutti gli elementi atti ad individuare un’offerta al pubblico che, a norma dell’art. 1336 c.c., prevede la causa (compravendita del servizio), l’oggetto (il sistema o i numeri per la vincita al lotto) e la forma (la telefonata). Al contempo sono mostrate, in sovrappressione, sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che Helenio, il conduttore del programma invita ad utilizzare.

I programmi televisivi in questione, da ultimo, non presentano in alcun modo misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente; riguardo a quest’ultimo aspetto, infatti, i pronostici concernenti il gioco del lotto sono stati realizzati non in via esclusiva mediante previsioni elaborate su base razionale di inferenza statistica, ossia mediante la prospettazione del conseguimento di risultati positivi ricorrendo al criterio probabilistico, ma su previsioni elaborate in forza di criteri di tipo personalistico e predittivo.

Da ultimo, la circostanza addotta, e cioè che il programma oggetto della contestazione sia il frutto di un “format già confezionato” non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore, con la conseguente non perseguibilità dell’illecito derivante. Al contrario, si osserva che proprio sulla società esercente l’emittente televisiva grava, in ogni caso, la responsabilità del controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, comprese, ovviamente, le comunicazioni commerciali audiovisive e spetta ad essa la verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente in materia di pubblicità e, in particolare della normativa che regola la pubblicità dei servizi di astrologia, cartomanzia e concernenti il gioco del lotto. Il fatto

che il “mago”, avesse sempre “garantito la correttezza e la conoscenza delle norme che regolano trasmissioni di questo genere” non è, sufficiente ad elidere la punibilità della condotta posta in essere dalla società stessa, che è tenuta, comunque, stante la propria responsabilità editoriale, a dotarsi di un’organizzazione interna tale da garantire l’osservanza degli obblighi posti all’esercizio dell’attività cui la concessione si riferisce.

Questa Autorità, pertanto, dal riscontro della documentazione versata in atti, accoglie la proposta del CO.RE.COM. Lombardia di irrogazione di una sanzione per la violazione dell’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera AGCOM n. 538/01/CSP.

CONSIDERATO che i commi 1 e 3 dell’art. 5-ter della delibera n. 538/01/CSP stabiliscono che “[...] nel corso delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari è vietato mostrare in sovrappressione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all’utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica”, e che “Le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00”;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 2 dell’art. 5-ter della delibera n. 538/01/CSP sancisce che “Le trasmissioni di cui al comma 1 non devono trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti; ed vitare ogni forma di sfruttamento della prostituzione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle due giornate oggetto di monitoraggio e rilevazione, appare nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni. Pertanto, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua ratio nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell’applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTO, per le ragioni precise, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, in considerazione della rilevazione di isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori e, al contempo, eccessivi indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose. Né può valere quale ravvedimento operoso da parte della Società, l'aver *"immediatamente sospeso la trasmissione in questione non appena ricevuta la contestazione da parte del Co.RE.COM"* essendosi, in ogni caso, già verificati effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto, come sopra riportata. In particolare, dalla consultazione della banca dati *"Telemaco"* del Registro delle Imprese, i cui dati di bilancio si riferiscono all'anno 2020, risultano ricavi pari a euro 238.580 (voce A1 del conto economico) e una perdita di esercizio pari a euro 510.913;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) corrispondente al minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) previsto per la singola violazione moltiplicata per n. due (due) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla Società Radio Tele Sondrio News S.r.l. fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale *"Tele Sondrio News"*, con sede legale a Sondrio (SO) Galleria Campello n.12 (CF. 00788940146), di pagare la sanzione amministrativa di 2.066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 119/22/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 119/22/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba